



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 02/10/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente

GIUFFRE' SANTI, Relatore

DE ROSA LUISA, Giudice

in data 02/10/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2950/2023 depositato il 13/07/2023

proposto da

Crai Secom S.p.a. - 12641600155

Difeso da

Roberto Longo - LNGRRT69H04H501Q

Giulia Pacifici - PCFGLI67S55H501E

Alessandro Spaziani - SPZLSN57L26H501R

Rappresentato da Giangiacomo Ibba - BBIGGC76D06G113Y

Rappresentante difeso da

Roberto Longo - LNGRRT69H04H501Q

Giulia Pacifici - PCFGLI67S55H501E

ed elettivamente domiciliato presso roberto.longo@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 001 DI 0000 14388 0 001 REGISTRO 2020

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 001 DI 0000 14388 0 001 BOLLO 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CRAI SECOM SPA propone ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2020 001 DI 0000 14388 0 000 relativo all'imposta proporzionale di registro (in relazione al Decreto Ingiuntivo n. 14388/2020). L'impugnazione riguarda, in particolare, l'importo di euro 16.500,00, richiesto dall'Ufficio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano, in relazione alla scrittura privata di riconoscimento di debito. L'imposta è stata determinata ai sensi degli artt. 22 Dpr 131/1986 e 1, Tariffa Parte I, Dpr 131/1986 mediante applicazione dell'aliquota dell'1% alla base imponibile, corrispondente all'ammontare del debito oggetto di riconoscimento (euro 1.650.000,00). Segnatamente, si eccepisce: 1. mancata applicazione dell'art. 4, tariffa II, del dpr 131/1986 al riconoscimento di debito. 2. violazione dell'art.40 del dpr 131/1986 per omessa applicazione del principio di alternatività iva/registro al negozio sottostante il decreto ingiuntivo. Dalla visione della documentazione agli atti, si evince che l'Agenzia delle Entrate insiste nel sottolineare la legittimità del proprio operato sostenendo che l'atto di riconoscimento di debito, avendo natura dichiarativa, debba essere assoggettato all'aliquota dell'1%. Aggiunge l'Ufficio che il decreto ingiuntivo è atto autonomo rispetto alla ricognizione; pertanto, la tassazione deve essere applicata separatamente. L'Agenzia, a sostegno del proprio assunto, cita alcune sentenze della Cassazione degli anni 2016, 2018 e 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte, dall'approfondimento documentale, ritiene di adeguarsi all'enunciato della recente sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, che si è espressa con riferimento all'applicazione dell'imposta di registro alla ricognizione di debito. Le Sezioni Unite hanno rilevato come, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, non sia pacifica la natura negoziale o meno della ricognizione di debito, con la conseguenza che la sua diversa qualificazione incide sul tipo d'imposizione in tema d'imposta di registro, evidenziando l'esistenza di tre contrapposti orientamenti assunti dalla giurisprudenza tributaria di legittimità. Per un primo filone, la ricognizione di debito, indipendentemente dalla sua natura, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 9 della tariffa, parte I, del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui sono assoggettati all'imposizione proporzionale nella misura del 3% gli "atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale". Diversamente, un secondo orientamento sostiene che non essendo necessariamente esplicita la causa debendi nella ricognizione di debito, laddove da questa non risulti l'esistenza dell'atto costitutivo di un rapporto patrimoniale sottostante e non è verificabile il versamento dell'imposta dovuta, la dichiarazione, priva di contenuto patrimoniale, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3, della tariffa, parte I, del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui sono assoggettati all'imposizione proporzionale nella misura del 3% gli atti di natura dichiarativa, relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura. Infine, per un terzo filone, la ricognizione di debito ha natura meramente dichiarativa, non apportando alcuna modificazione né alla sfera patrimoniale del debitore né del creditore, configurando una mera dichiarazione di scienza. Rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione dell'art. 4, della tariffa, parte II, del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui sono assoggettate, in caso d'uso, a imposta di registro in misura fissa le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto

patrimoniale. Tanto premesso, ai fini di risolvere il predetto contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno analizzato quanto disposto dall'art. 3, della tariffa, parte I, del d.P.R. n. 131/1986. L'atto di riconoscimento del debito, che fa espressamente riferimento al rapporto fondamentale sottostante, è propriamente un atto meramente ricognitivo dal quale non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio. Pertanto, le Sezioni Unite, resolvendo il contrasto giurisprudenziale, hanno condiviso il terzo orientamento enunciando il seguente principio di diritto: "La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso". Questa Corte, per quanto su indicato, ritiene che, applicando tale principio al caso in esame ne consegue che la scrittura di riconoscimento di debito debba essere tassata ai fini dell'imposta di registro non con imposta proporzionale dell'1%, come invocato dall'Ufficio, bensì con la sola imposta fissa di euro 200.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Milano, Sez 16, accoglie il ricorso e compensa le spese soprattutto alla luce della recente sentenza della SC.

Milano, 02.10.2023

L'Estensore il Presidente

Giuffrè Crisafulli